

WholeSale Insurance Broker srl

Modello di organizzazione, gestione e controllo



1. Decreto Legislativo 231/2001

1.1 Decreto e normativa di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art.11 della legge 300/2000, il decreto legislativo 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Tale decreto, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto in ambito europeo, la responsabilità in sede penale degli enti in relazione ad alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- a) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito stesso.

1.2 Fattispecie di reato previste dal decreto e dalle successive integrazioni

Le fattispecie di reato che, in base al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)
- Reati contro la fede pubblica (Art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 25 settembre 2001, n. 350)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater del D.Lgs.231/2001, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7)
- Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quater 1 e art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n.228)
- Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione di mercato (Art. 25-sexies del D. Lgs.231/2001, introdotti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 621)

1 La legge 62/2005, oltre ad estendere l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato di cui agli artt. 184 e 185 del TUF che danno luogo ad una sanzione penale (attraverso l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25sexies), ha previsto un'autonoma ipotesi di responsabilità dell'ente nel nuovo art. 187 quinquies.

- Reati transnazionali (introdotti dalla legge del 16 Marzo 2006 n.146)
- Reati societari (Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001)
- Reati inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123)
- Reati in materia di riciclaggio e ricettazione (Art. 25 -octies del D. Lgs. 231/2001, introdotti dal D.Lgs.21 novembre 2007, n. 231).
- Reati informatici (Art. 24-bis del D. Lgs. 231/01 introdotti dalla Legge 5 aprile 2008, n. 48)
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter. del D. Lgs. 231/2001, introdotti dalla L. 94/2009)
- Reati industriali (Artt. 25-bis e 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001, introdotti dalla L. 99/2009)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, introdotti dalla L.99/2009)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-decies d.lgs. 231/01)
- Reati Ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

1.3 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo.

1.4 Sanzioni

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le ragioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi del TUF. In particolare tale articolo prevede che l'ente sia responsabile anche qualora si verificano le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato che danno luogo a sanzioni amministrative (art. 187 bis e 187 ter del TUF). In tali casi si applicheranno, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/2001.
- il divieto temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;

Accanto alla sanzione pecuniaria ed alle sanzioni interdittive, infine, il decreto prevede altre due sanzioni:

- la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'ente

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri:

- Di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- Di aver provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- Che l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
- Di aver predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
- Che l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

1.6 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati che potrebbero essere commessi dai soggetti apicali il Modello deve:

- “Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi dei reati”;
- “Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”, nonché “obblighi di informazione” nei confronti dell’organismo di vigilanza;
- “Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;
- “Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento dell’osservanza dei modelli”;
- “Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Per i reati che potrebbero essere commessi dai “subalterni” (nozione da intendere in senso residuale rispetto a quella degli “apicali”), il modello dovrà prevedere “in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.

Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede:

- “Una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”;
- L’introduzione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

2. I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità degli enti

Il Decreto prevede alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della Società.

L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella all’origine contenuta nel Decreto dell’elenco che segue è aggiornato al 28 novembre 2011:

- Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l’art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo»;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l’art. 25-ter «Reati societari»;
- Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l’art. 25-quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico»;
- Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l’art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità individuale»;
- Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l’art. 25-sexies «Abusi di mercato»;
- Legge 28 dicembre 2005 n. 262 che ha inserito, all’art. 25-ter, il reato di cui all’art. 2629-bis c.c.;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l’art. 25-septies «Delitti contro la persona»;
- Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto l’art. 25-octies «Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 che ha inserito i reati transnazionali;
- Legge 5 aprile 2008, n. 48 che ha inserito i reati informatici;
- Legge 94/2009, che ha inserito i delitti di criminalità organizzata;
- Legge 99/2009, che ha inserito i reati industriali;
- Legge 99/2009, che ha inserito i delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- Legge 116/2009, che ha inserito l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziari;

- Decreto Legislativo 121 del 2011 che ha inserito i reati ambientali;

Si riportano, di seguito, le rubriche di tutti i reati presi in considerazione dal Decreto.

Al successivo Capitolo 5 sono descritti i reati giudicati rilevanti per WHS S.r.l. ai fini del presente Modello.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583-bis c.p.)

Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati informatici (art. 24-bis del Decreto)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 chiunque c.p.);
- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, c. 2, lett. a), n. 5) c.p.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. (Art. 25-novies del Decreto)

- messa a disposizione in sistema di reti telematiche di opera dell'ingegno protetta (Art. 171 primo comma, lettera a-bis), e terzo comma L. 633/1941);
- duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale di programmi in supporti non contrassegnati dalla SIAE (Art. 171-bis L. 633/1941);
- duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere dell'ingegno (Art. 171-ter L. 633/1941);
- omessa o falsa comunicazione alla SIAE (Art. 171-septies L. 633/1941);
- vendita, installazione, utilizzo di decodificatori di trasmissioni ad accesso condizionato (Art. 171-octies L. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Reati Ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice penale, art. 727-bis);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Codice penale, art. 733-bis);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali - comma 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali - comma 3);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali - comma 5);
- Scarico sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali - comma 11);
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze vietate (D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali - comma 13);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256, comma 1);
- Discarica non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256, comma 3);
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 256, comma 5);
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs 152/06, art. 256, comma 6, primo periodo);
- Bonifica dei siti e bonifica da sostanze pericolose (D.Lgs 152/06, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - false indicazioni o falso certificato (D.Lgs 152/06, art. 260-bis - comma 6);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - omissione o falsificazione copia scheda SISTRI (d.lgs. 152/06, art. 260-bis - comma 7);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - alterazione scheda SISTRI (D.Lgs 152/06, art. 260-bis - comma 8);
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs 152/06, art. 279);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - commercio e detenzione specie allegato A (L. 150/92, art. 1);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - commercio e detenzione specie allegato B (L. 150/92, art. 2);

- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – divieto detenzione esemplari (L. 150/92, art. 6);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – falsificazioni o alterazioni (L. 150/92, art. 3 bis);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3);
- Inquinamento doloso (D.Lgs 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs 202/07, art. 9).

3. I principali elementi del sistema di controllo interno di WHS S.r.l.

3.1 Ambiente di controllo

Per “ambiente di controllo” si intende l'insieme di valori, idee, motivazioni, convinzioni e comportamenti il cui riconoscimento e la cui condivisione da parte dell'organizzazione ne orienta in misura significativa il modo di operare, con particolare riferimento all'attività di controllo. Esso rappresenta l'elemento fondamentale del sistema di controllo su cui si innestano tutte le altre componenti. Fra gli elementi che maggiormente contribuiscono alla creazione dell'ambiente di controllo di Wholesale Insurance Broker S.r.l., si possono individuare:

- Integrità, valori etici e competenza del personale
- Filosofia e stile gestionale del management
- Modalità di delega delle responsabilità
- Organizzazione e sviluppo professionale del personale
- Capacità di indirizzo e guida del Consiglio di Amministrazione

3.2 Struttura organizzativa

Un'organizzazione adeguata alle necessità, chiara, formalizzata e comunicata al personale è un elemento di controllo essenziale.

Wholesale Insurance Broker S.r.l., nella definizione della propria organizzazione, adotta criteri che consentono:

- La definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza fra le posizioni organizzative;
- L'esistenza della contrapposizione di funzioni e segregazione dei compiti o, in alternativa, l'implementazione di controlli compensativi;
- La rispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalla formalizzazione dell'organizzazione;

L'assetto del sistema organizzativo è rappresentato nei seguenti documenti interni:

O Organigrammi aziendali;

O Descrizione delle posizioni organizzative e del relativo contenuto lavorativo (job description);

Il sistema organizzativo viene definito e comunicato attraverso l'emanazione di:

O Comunicazioni organizzative, la cui formalizzazione e diffusione è assicurata dalle funzioni competenti;

O Organigrammi predisposti ed aggiornati dalla funzione Human Resources;

O Policy e procedure emesse dalla Direzione Generale di Wholesale Insurance Broker S.r.l.;

O Procedure operative definite a livello “locale”.

3.3 Procedure organizzative

Per la gestione dei processi aziendali “core” Wholesale Insurance Broker S.r.l. dispone di un insieme di procedure volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto dei principi indicati dalla legge e a garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali.

I processi aziendali sono strutturati in modo da poter garantire:

- La separazione dei compiti e la segregazione delle funzioni o, in alternativa, adeguati controlli compensativi;
- La tracciabilità delle transazioni;
- La tracciabilità e verificabilità dei controlli.

Le procedure e le norme aziendali sono strutturate in un sistema di gestione rigoroso che garantisce univocità e tracciabilità dei documenti che sono raccolti e posti a disposizione del personale aziendale attraverso uno specifico sistema di pubblicazione elettronico che garantisce correttezza e completezza nella diffusione dell’informazione.

3.4 La certificazione dei processi di brokeraggio assicurativo

Wholesale Insurance Broker S.r.l., nell’ottobre 2014, ha conseguito la certificazione di qualità in relazione ai processi di “erogazione di servizi di brokeraggio assicurativo nell’ambito degli enti pubblici” e di “gestione per conto terzi delle pratiche di sinistro”.

La certificazione è stata estesa a tutti i processi di “Progettazione ed erogazione di servizi di brokeraggio assicurativo e gestione dei relativi sinistri”.

3.5 Codice di Comportamento Aziendale

Wholesale Insurance Broker S.r.l. ha definito il proprio Codice di Comportamento Aziendale, per evidenziare i valori etici fondamentali ai quali si ispira e ai quali tutti i dipendenti e collaboratori si d’impegno dei compiti e delle funzioni loro affidate. Wholesale Insurance Broker S.r.l. ha formalmente adottato la versione italiana del Codice di Comportamento Aziendale.

Wholesale Insurance Broker S.r.l. ha inoltre definito l’*Addendum ex D. Lgs. 231/01* al Codice di Comportamento Aziendale, finalizzato alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e delle sue successive integrazioni e che è inteso quale sviluppo delle disposizioni generali già contenute nel Codice di Comportamento Aziendale.

La molteplicità di interessi e contesti socio-economici con cui la Società interagisce, unitamente alle modalità di organizzazione, impongono l’impegno di tutti per assicurare che le attività della Società stessa vengano svolte nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dei dipendenti e della collettività in cui la società è presente con le proprie attività.

E’ stato pertanto opportuno ribadire, con la stesura del Codice di Comportamento Aziendale e dell’*Addendum ex D. Lgs. 231/01* al Codice di Comportamento Aziendale, a tutti coloro che lavorano nella Società o che operano per il conseguimento dei suoi obiettivi, l’importanza di osservare e di far osservare questi principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

In nessun modo la convinzione di agire per il bene della Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi espressi nel Codice di Comportamento Aziendale e nell’*Addendum ex D. Lgs. 231/01* al Codice di Comportamento Aziendale.

L’osservanza delle norme del Codice di Comportamento Aziendale e dell’*Addendum ex D. Lgs. 231/01* al Codice di Comportamento Aziendale deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e collaboratori esterni della Società ai sensi e per gli effetti di legge.

Come tali, il Codice di Comportamento Aziendale e l’*Addendum ex D. Lgs. 231/01* al Codice di Comportamento Aziendale vengono consegnati a tutti i dipendenti e collaboratori e sottoscritti per ricezione.

3.6 Controllo di gestione

L’attività di “controllo di gestione” ha lo scopo di guidare la gestione aziendale verso il conseguimento degli obiettivi pianificati, evidenziando gli scostamenti tra questi ultimi e i risultati effettivi della gestione e mettendo così i responsabili in grado di decidere e attuare le opportune azioni correttive.

La funzione di Planning and Management Control si occupa di supportare il management ad impostare e rendere efficace il sistema di controllo di gestione attraverso:

- L'affiancamento del management nella predisposizione del budget con l'analisi dei possibili scenari;
- La predisposizione di report periodici per analizzare l'andamento aziendale e il conseguimento dei risultati previsti;
- L'evidenziazione degli scostamenti fra dati consuntivi e dati previsti.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget, e la presenza di flussi formalizzati di reporting su tali fenomeni agli appropriati livelli gerarchici, assicura la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati ed approvati ad inizio esercizio per la tracciabilità e per la raccolta delle evidenze dei controlli.

Il sistema di controlli è verificato annualmente dalla Società di Revisione e, periodicamente, dal Corporate Audit Department.

3.8 Policy della Capogruppo e Compliance Officer

Wholesale Insurance Broker S.r.l. definisce policy e procedure con cui persegue l'obiettivo di adeguarsi costantemente ed in modo tempestivo a tutte le normative cui è soggetta.

Wholesale Insurance Broker S.r.l. ha nominato un Compliance Officer che è responsabile dell'implementazione delle suddette policy e procedure.

Gli obiettivi del Compliance Officer sono:

- Gestire e successivamente monitorare l'effettiva implementazione delle misure previste da Wholesale Insurance Broker S.r.l., ivi compreso il Codice di Comportamento Aziendale;
- Investigare le eventuali violazioni, sospette o conclamate, riportando i risultati al Compliance Officer.

Il Compliance Officer, inoltre, è responsabile di promuovere e garantire la conformità delle attività aziendali anche alla normativa italiana di riferimento.

4. Modello di Wholesale Insurance Broker S.r.l.

4.1 Processo di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, WHS, fin dall'entrata in vigore del Decreto ha attivato un processo di attuazione della normativa al fine di integrare il già esistente sistema di controllo interno con quanto prescritto dal Decreto e ha dato incarico ad una società esterna di consulenza di procedere all'individuazione delle attività della Società nell'ambito delle quali si sarebbe potuta ipotizzare, quantomeno in astratto, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di rilevare eventuali lacune presenti nel sistema di controllo interno. Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi brevemente descritte:

Individuazione delle Attività Sensibili ("asisanalysis"): attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale rilevante (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali di consigli di amministrazione, disposizioni organizzative etc.) e la conduzione di interviste con i "soggetti chiave" nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Effettuazione della "gap analysis": verificando le modalità di gestione delle Attività Sensibili ed il sistema di controllo interno relativamente alle stesse, nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti, si è ottenuta una rappresentazione delle attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità. Sulla base della situazione esistente, come sopra rilevata, e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al compimento del processo sopra descritto, Wholesale Insurance Broker S.r.l. ha adottato il proprio Modello

Alla luce delle rilevanti novità normative introdotte, la Società ha deciso di avviare un nuovo processo di mappatura dei rischi e delle attività sensibili. In particolare è stato svolto un esame dell'organizzazione aziendale al fine di identificare:

- Il grado di implementazione ed attuazione del Modello di Wholesale Insurance Broker S.r.l.

- Eventuali azioni prioritarie da svolgere per migliorare l'efficace attuazione del Modello.
- Eventuali integrazioni al Modello, necessarie ed opportune per una più efficace tutela delle attività svolte rispetto al rischio di illeciti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa.

Ai fini della predisposizione del presente modello Wholesale Insurance Broker S.r.l. ha effettuato un aggiornamento dell'analisi delle proprie attività, al fine di individuare i profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. Tale attività di risk self assessment si è articolata nelle seguenti fasi:

- Individuazione delle attività sensibili e dei reati rilevanti per la Società, attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società, tramite interviste ai responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- Identificazione delle procedure di controllo già esistenti, attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione;
- Identificazione di principi e regole di prevenzione. Alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono state individuate le modifiche organizzative, i principi, le procedure operative e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società.

A seguito del processo di verifica ed aggiornamento appena descritto Wholesale Insurance Broker S.r.l. ha adottato la presente versione del modello di organizzazione gestione e controllo.

Il Modello si ispira alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate il 31 marzo 2008. Il Modello si ispira anche alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo emanate dall'AIBA Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni nel Dicembre 2010.

Il Modello tiene conto della struttura e delle attività concretamente svolte da Wholesale Insurance Broker S.r.l., della natura e delle dimensioni della sua organizzazione, nonché del quadro degli esistenti sistemi di controllo interno e dei principi di corporate governance.

Le procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello sono adottate e rese operative dal personale dirigente della Società, sotto la responsabilità dei direttori delle Funzioni e delle BU interessate dalle attività sensibili elencate nella successiva parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'adozione e delle modifiche delle procedure di attuazione del Modello.

4.2 Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del Modello. Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione quando:

- Siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- Siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nelle attività svolte dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, può proporre modifiche al Modello e deve prontamente segnalare in forma scritta all'Amministratore Delegato eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare e aggiornare il Modello. L'Amministratore Delegato, in tal caso, convoca il Consiglio di Amministrazione affinché adotti le delibere di sua competenza.

Qualora le procedure operative aziendali che danno attuazione al Modello si dimostrino inefficaci nello scopo di prevenzione dei reati, esse sono modificate su proposta e a cura delle Funzioni e delle BU competenti, sentito l'organismo di Vigilanza che può esprimere un proprio parere.

4.3 Funzione e scopo del Modello

Con l'adozione e l'efficace attuazione del Modello Wholesale Insurance Broker S.r.l. intende, non solo beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma anche migliorare la propria Corporate Governance: è infatti scopo del Modello la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di

procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- Sviluppare nei dipendenti, nei membri degli organi sociali, nei collaboratori e partner che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito di attività sensibili la consapevolezza di poter determinare, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello ed alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge), illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società;
- Diffondere ed affermare una cultura d'impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione, da parte della Società, di ogni comportamento contrario alla legge ed alle disposizioni interne ed, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- Diffondere una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone;
- Prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli ed all'informazione interna ed esterna.

4.4 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale" articolata in diverse Sezioni, predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

Nella "Parte Generale", oltre ad essere compresa una breve disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/01, sono descritte le finalità ed i principi del Modello e sono individuate e regolate le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello: la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La "Parte Speciale" si occupa invece di individuare le fattispecie di reato che devono essere prevenute, le attività "sensibili" (quelle cioè nell'ambito delle quali è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono parte integrante del presente Modello:

- Il Codice di Comportamento Aziendale e il relativo Addendum ex D. Lgs. 231, che definisce i principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi.
- Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili nella rete intranet aziendale e nei sistemi informativi locali.

4.5 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Il Modello viene adottato ed attuato sulla base dei seguenti principi generali:

- Conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano potere di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie di attività, con quali limiti;
- Garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze e disponendo eventuali limiti o divieti;
- Evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare relativamente alle Attività Sensibili, in capo a singoli uffici di Wholesale Insurance Broker S.r.l. o a singole persone, attuando nel concreto il principio di segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- Assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- Garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;

- Per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, dare priorità alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

4.6 Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- ai dipendenti della Società;
- a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;
- a coloro che operano su mandato o per conto della Società o che agiscono nell'interesse della Società nell'ambito delle attività sensibili di cui alle successive parti speciali.

Tutti i soggetti sopra individuati sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel presente Modello e nelle sue procedure di attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Inoltre tutti i soggetti apicali, o con compiti di direzione, coordinamento e supervisione, hanno l'obbligo di richiedere ai propri collaboratori e subalterni il rispetto del Modello, e l'onere di vigilare e controllare che quanto ivi previsto sia efficacemente ed effettivamente attuato. La mancata applicazione dell'obbligo di vigilanza costituisce un'infrazione colpita da specifica sanzione disciplinare secondo quanto previsto al Capitolo 8.

4.7 Comunicazione del Modello

Wholesale Insurance Broker S.r.l. si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.

Il Modello è comunicato a cura della Funzione Human Resources attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

La Società attua specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice di Comportamento Aziendale e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria.

L'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

- Della qualifica dei destinatari alla luce dell'organigramma della Società;
- Dell'appartenenza alla categoria dei soggetti apicali o dei subordinati;
- Del livello di rischio dell'area in cui operano, con particolare attenzione a coloro che operano nell'ambito delle attività sensibili di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- Degli obblighi informativi o di controllo nascenti dall'attuazione del presente Modello.

La Società si impegna a garantire il costante aggiornamento della formazione dei destinatari del Modello in relazione a modifiche significative dello stesso o del quadro normativo di riferimento.

I contenuti dei programmi di formazione sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza della Società. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici. L'Organismo di Vigilanza della Società si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Funzione Human Resources in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

5. Attività sensibili di WHS Srl

Alla luce dell'analisi di risk self assessment svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano particolarmente rilevanti per la Società le ipotesi di cui agli artt. 24, 25, 25-ter, 25-septies del Decreto, ovvero:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;

- Reati societari;
- Delitti contro la persona: omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto rilevanti per la Società, il Modello individua nella successiva Parte Speciale, rispettivamente alle Sezioni A, B, C e D le attività sensibili, ovvero le attività della Società nell'ambito delle quali i predetti reati possono essere commessi. La Società si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio sull'attualità del Modello, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto e delle attività sensibili.

6. Organismo di Vigilanza

6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione e che risponda unicamente al massimo vertice gerarchico aziendale.

Applicando tali principi alla realtà di Wholesale Insurance Broker S.r.l., ed in considerazione dei contenuti delle Linee Guida in merito alle caratteristiche soggettive e oggettive dell'OdV, il relativo incarico deve essere affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione ad un organismo costituito in forma collegiale e collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione stesso che ne nomina il presidente al quale possono essere delegate specifiche funzioni.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento, nel quale sono disciplinati:

- I compiti del Presidente dell'organismo
- Le modalità di convocazione delle sedute
- Le modalità di funzionamento degli incontri
- Le modalità di svolgimento delle riunioni e di delibera delle decisioni
- Le modalità di verbalizzazione degli incontri
- Le modalità di conservazione della documentazione
- Le modalità di svolgimento delle attività ispettive
- Il numero minimo annuale di incontri
- Cause di decadenza e di recesso dalla carica di componente dell'organismo diverse o ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal presente Modello

6.2 Requisiti di eleggibilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto. Inoltre, deve garantire nello svolgimento delle proprie funzioni continuità di azione.

I componenti dell'OdV devono essere indipendenti in quanto dotati dei requisiti soggettivi seguenti:

- Non essere legati alla Società da rapporti che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza con riferimento allo svolgimento del proprio incarico;
- Non essere legati da rapporti di parentela con amministratori della Società o di altre società del Gruppo;
- Non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- Non aver subito la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- Non aver subito la condanna, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o comunque per un reato che prevede nel massimo la reclusione superiore ad un anno.

6.3 Nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Il conferimento dell'incarico ai membri dell'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV rimane in carica sino a revoca o dimissioni dei suoi membri.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV è ammessa, oltre che per giusta causa, anche nei casi di impossibilità sopravvenuta, ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti d'interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, oppure quando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con WHS.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- La perdita dei requisiti di eleggibilità cui al paragrafo precedente;
- L'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- La mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- La mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- L'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione può revocare la nomina del componente dell'OdV divenuto inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvedendo contestualmente alla sua sostituzione. Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le ipotesi dalle quali possa derivare la necessità di sostituire un componente dell'Organismo.

6.4 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV competono, sul piano generale, le seguenti funzioni:

- Vigilare con continuità d'azione sull'osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari dello stesso;
- Vigilare con continuità d'azione sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- Vigilare con continuità d'azione sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nelle procedure e nelle prassi operative aziendali e nel sistema di controllo interno;
- Vigilare sullo stato di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Più specificamente, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- Con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:
 - Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da WHS, soprattutto nell'ambito dei processi interessati da attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati;
 - Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono obbligatoriamente essere ad esso trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management riguardo gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre
 - Wholesale Insurance Broker S.r.l. al rischio di commissione di uno dei Reati e relativamente ai rapporti con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della società nell'ambito di attività sensibili;
 - Attivare e svolgere le inchieste interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del
 - Modello, raccordandosi di volta in volta con le diverse funzioni aziendali per acquisire i necessari elementi d'indagine;
- Con riferimento alla formazione ed informazione circa il Modello

- Coordinarsi con il responsabile della funzione Human Resources, nonché con i diversi responsabili delle altre funzioni aziendali, per la definizione dei programmi di formazione e delle comunicazioni periodiche ai Dipendenti ed agli Organi Sociali utili a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa rilevante;
- Predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione Human Resources, lo spazio nell'Intranet aziendale contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 e al Modello;
- Con riferimento alle sanzioni:
 - Coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale.
- Con riferimento agli aggiornamenti:
 - Effettuare una costante ricognizione delle attività aziendali ai fini dell'aggiornamento e della eventuale integrazione della mappatura delle Attività Sensibili;
 - Interpretare la normativa rilevante in coordinamento con la funzione Legale e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
 - Valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
 - Monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente
 - Nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

6.5 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Produttori, Consulenti, *Partner* od Organi Sociali, poteri, questi, che sono demandati agli organi societari (Amministratore Delegato, CdA, Collegio Sindacale e Assemblea) o a funzioni aziendali competenti.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in favore dei suoi componenti che siano anche dipendenti di WHS, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che l'attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a loro danno. A tal fine, le decisioni di carattere straordinario relative ai membri dell'OdV dipendenti di WHS, sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Amministratore Delegato.

6.6 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali

L'OdV riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Può, tuttavia, informare direttamente l'Amministratore Delegato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione di fatti rilevanti del proprio ufficio o di eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

E' inoltre previsto un periodico scambio di informazioni, su richiesta di qualunque delle parti, con il Collegio Sindacale.

Con cadenza almeno annuale, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta in merito all'attività svolta che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Una sintesi delle attività e dei controlli svolti dall'OdV nel corso dell'anno; eventuali criticità sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- Una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con l'indicazione di eventuali interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- Un resoconto sintetico delle eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni od esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche effettuate su dette segnalazioni;
- Le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- Eventuali mutamenti nel quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;

- Un rendiconto delle spese sostenute.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici; più precisamente:

- Con la funzione Legal & Compliance ad es. per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle attività sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- Con la funzione Human Resources in relazione alla formazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari;
- Con la Divisione Qualità e Organizzazione in relazione alle attività di controllo in merito a Compliance e Sicurezza;
- Con le altre funzioni competenti per il controllo dei flussi finanziari, i rapporti con le filiali ed ogni altra attività di volta in volta interessata;
- Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività del suo ufficio.

6.7 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza – informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

Tutti i dipendenti e i componenti degli organi sociali della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti o gli eventi che integrano, o potrebbero integrare, una violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, e che quindi potrebbero ingenerare responsabilità di Wholesale Insurance Broker S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 231/01.

I dipendenti della Società riferiscono al proprio diretto superiore gerarchico; tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne può riferire direttamente all'OdV.

I Responsabili delle Funzioni e delle BU interessate dallo svolgimento di attività sensibili comunicano all'OdV ogni informazione utile ad agevolare lo svolgimento delle verifiche da parte dell'OdV sulla corretta attuazione del Modello. In ogni caso redigono periodicamente, o almeno annualmente, una relazione scritta all'OdV contenente almeno le seguenti informazioni:

- L'opportunità o la necessità di modificare le procedure aziendali di attuazione del Modello, dandone adeguata motivazione;
- Le informazioni previste dalla specifica procedura relativa ai flussi informativi verso l'OdV;
- Ogni informazione espressamente richiesta dalla Parte Speciale del presente Modello.

L'OdV potrà inoltre richiedere ai responsabili delle funzioni e delle BU ulteriori informazioni da inserire di volta in volta nella propria relazione.

Oltre alle informazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- I rapporti preparati dai responsabili di Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01.

I collaboratori, i partner e tutti i soggetti terzi ai quali, secondo quanto stabilito al paragrafo "Destinatari del Modello", si applica il Modello, sono tenuti, nell'ambito dell'attività sensibile svolta per conto o nell'interesse della Società, a segnalare direttamente all'OdV le presunte o conclamate violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

Le segnalazioni di violazioni o di presunte violazioni del Modello saranno gestite dall'OdV secondo le modalità stabilite nel Modello; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al successivo Capitolo 8, "Sistema disciplinare".

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni aziendali competenti dei procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello, dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le comunicazioni con L'OdV avvengono tramite posta interna riservata e indirizzata alla seguente casella di posta elettronica: OdV_Organismo_di_Vigilanza@whssrl.it

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

6.8 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è conservato dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti della cui attività l'OdV, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

7. Formazione e diffusione del Modello

7.1 Informazione e formazione dei dipendenti - comunicazione iniziale e successiva formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla funzione Human Resources in stretto coordinamento con l'OdV stesso.

L'informazione del personale in merito ai contenuti del D. Lgs. 231/01, la diffusione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e la formazione relativa agli obblighi inerenti l'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione di Wholesale Insurance Broker S.r.l.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. 231/01.

L'adozione del Modello è comunicata a tutti i dipendenti, ai collaboratori e partner e agli Organi Sociali. Ai nuovi assunti e a coloro che stipulano per la prima volta un contratto di collaborazione con Wholesale Insurance Broker S.r.l. successivamente all'adozione del Modello, sarà consegnato il Codice di Comportamento Aziendale e il Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs.231/01, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la società.

Wholesale Insurance Broker S.r.l. cura l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare, attraverso:

- Meeting aziendali;
- Internet/intranet
- Corsi di formazione on-line

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza avvalendosi della collaborazione del responsabile Human Resources.

7.2 Informazione a collaboratori, professionisti esterni e fornitori

Sono fornite a collaboratori, professionisti esterni e fornitori, da parte dei responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'OdV, apposite informative sulle

politiche e le procedure adottate da Wholesale Insurance Broker S.r.l. sulla base del Modello, sul Codice di Comportamento Aziendale e sul relativo *Addendum ex D. Lgs. 231/01*, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi, WHS inserisce nei contratti di collaborazione apposita clausola.

8. Sistema sanzionatorio

8.1 Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, del Codice di Comportamento Aziendale e relativo *Addendum ex D. Lgs. 231/01*, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello. Le misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituiscono eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

I soggetti destinatari del presente Modello hanno il dovere di comunicare per iscritto ogni violazione presunta o accertata all'Organismo di Vigilanza, il quale immediatamente esegue i necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto contro cui procede. Accertato l'illecito, l'OdV richiede con provvedimento motivato alla funzione titolare del potere disciplinare - Human Resources - l'irrogazione delle idonee sanzioni. La direzione Human Resources, in considerazione della tipologia del soggetto destinatario della sanzione (dipendente, dirigente, membro di organo sociale o terza parte) applica il provvedimento informando l'Organismo di Vigilanza.

8.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- Valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza e imperizia;
- Rilevanza degli obblighi violati;
- Livello di responsabilità gerarchica del soggetto coinvolto;
- Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

8.3 Ambito di applicazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari per le quali potranno essere applicate le sanzioni previste nei successivi paragrafi i seguenti comportamenti:

- L'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte dei soggetti che hanno tale responsabilità sui propri sottoposti;
- La violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- La mancata collaborazione o la reticenza del personale aziendale a fornire le informazioni all'organismo di vigilanza, secondo quanto stabilito per i flussi comunicativi verso lo stesso organismo;
- La violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente le procedure, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni,

ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo;

- La redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- L'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- L'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

8.4 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n.300/1970 ("Statuto dei lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del Codice Civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto del codice disciplinare aziendale e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dagli articoli dal 26 al 29 del CCNL.

Ciò posto le sanzioni individuate sono le seguenti:

- Rimprovero verbale

Riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso WHS

- Rimprovero scritto

Riguarda la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico

Riguarda la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di Wholesale Insurance Broker S.r.l.; comporta la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo, comunque, non superiore a 10 giorni.

- Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al Modello

Concerne l'adozione nell'espletamento delle attività a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per Wholesale Insurance Broker S.r.l.

- Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)

Concerne l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/01, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il

verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

8.5 Sanzioni per i dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria nel rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- Lettera di richiamo

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

- Risoluzione del rapporto

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del Modello.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.

8.6 Misure nei confronti degli Amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- Richiamo formale scritto, in caso di violazione non grave;
- Sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile, in caso di violazione grave;
- Revoca, totale o parziale, delle eventuali procure, in caso di violazione grave o reiterata o dalla quale sono derivate conseguenze dannose per la Società;

Qualora la violazione dell'amministratore sia grave e tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

8.7 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni gravi tali da integrare giusta causa propone all'Assemblea la revoca del componente del Collegio Sindacale o dell'intero Collegio.

8.8 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori

In caso di violazione da parte di soggetti esterni o di controparti contrattuali destinatarie del Modello, l'Organismo di Vigilanza informa mediante relazione scritta l'Amministratore Delegato, il quale valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione. In caso di violazioni gravi o ripetute, l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione, il quale, sentito il Responsabile della funzione alla quale il contratto o rapporto si riferisce, può procedere alla immediata rescissione del contratto o alla risoluzione degli accordi commerciali in essere.

Parte Speciale

1. Struttura della Parte Speciale e protocolli generali di prevenzione

1.1 Struttura della Parte Speciale

Come illustrato nella Parte Generale del presente Modello, la presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi, delle attività e del contesto aziendale svolto dal management della Società. Tale processo ha portato, per ciascuno dei reati presupposto ritenuti rilevanti per la Società, all'individuazione di alcune attività sensibili, nell'ambito delle quali è ragionevolmente ipotizzabile che possa essere commesso un reato.

Nei successivi capitoli, è data una breve disamina dei reati presupposto rilevanti per la Società, sono elencate le attività sensibili e sono definiti i principi ed i protocolli di prevenzione adottati.

1.2 Protocolli generali di prevenzione

Al fine di esercitare le forme di controllo più idonee a contrastare ragionevolmente la possibilità di commissione di reato nelle attività di cui alle sezioni seguenti, la Società si impegna a predisporre specifiche procedure per ogni attività sensibile individuata e ad attuare per ognuna di esse i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- La formazione e la realizzazione delle decisioni della Società è attuata in linea con i principi e le prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice di Comportamento
- Aziendale;
- I livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni di ciascun dipendente sono formalizzati negli organigrammi e nelle job description aziendali;
- Le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- I poteri assegnati con valenza verso l'esterno, sono conferiti attraverso deleghe e procure notarili e resi pubblici da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito delle attività sensibili è effettuata coerentemente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche ed in modo tale da evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività decisionali, operative, di rappresentazione contabile e di controllo in un unico soggetto;
- La scelta dei consulenti esterni è effettuata sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- I sistemi di remunerazione variabile premianti per dipendenti e collaboratori sono definiti in base ad obiettivi realistici e sono coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate; ove possibile prevedono anche parametri qualitativi;
- L'accesso ai dati della Società avviene conformemente al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari.

L'organismo di vigilanza verifica costantemente che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai protocolli contenuti nel presente paragrafo.

Per ciascuna delle tipologie di reato applicabili alla Società, di seguito sono indicati i protocolli specifici di prevenzione.

2. Sezione A: Reati contro la Pubblica Amministrazione

2.1 Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Ai fini di una corretta prevenzione dei reati in esame si ritiene opportuno indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti che possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale

o di incaricato di pubblico servizio necessaria ad integrare le fattispecie criminose previste dal suddetto decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 357, comma 1 c.p. è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; ai sensi dell'art. 358 c.p., "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente che svolge un pubblico servizio, quali:

- La sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- La presenza di una convenzione e/o concessione con la P. A.;
- L'apporto finanziario da parte dello Stato;
- La presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o no la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Di seguito un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Amministrazioni dello stato, regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - ISVAP, Banca d'Italia, Ufficio Italiano Cambi, CONSOB, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI, ASI, CNEL, CNR, CONI, CRI, ENEA, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAP, INPS, ISS, ISAE, ISTAT, IPZS
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali, ad esempio:
 - Poste Italiane SpA, RAI – Radio Televisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Enel SpA Telecom Italia SpA.

2.2 Fattispecie dei reati contro la PA. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa di WHS.

La presente Sezione A si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Di seguito si riportano brevemente le singole fattispecie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/01 agli art. 24 e 25.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, avendo ottenuto dalla Stato o dalla Comunità Europea finanziamenti o contributi destinati a favorire la realizzazione di opere od attività di pubblico interesse, non li destina (anche parzialmente) agli scopi previsti.

Poiché la condotta punita consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio:

- Erogazioni ottenute per scopi di formazione del personale vengono destinate a coprire i costi di corsi già effettuati autonomamente dalla Società

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.)

Esempio: percezione di erogazioni mediante presentazione di dichiarazioni non veritiere od omissive;

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro od altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/01: trattandosi di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della società potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, approfittando della propria posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319-320 c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro od altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto

(Es. velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (es. garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Esempio: offerta di una somma di denaro ad un funzionario di un ente pubblico per ottenere l'assegnazione di una gara d'appalto indetta da detto ente.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione del procedimento.

Esempio: un dirigente di WHS versa denaro ad un cancelliere del tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art.640, comma 2 n.1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara WHS fornisce alla P.A. informazioni non veritiere (ad es. supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati per l'ottenimento di erogazioni pubbliche WHS fornisce alla P.A. informazioni non veritiere.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Esempio: ottenuto un finanziamento dalla P. A. WHS viola il sistema informatico della P.A. al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

2.3 Individuazione delle "Attività sensibili"

A seguito del processo di risk self assessment svolto dal management, la Società è pervenuta all'individuazione di alcune attività sensibili, nel seguito elencate, nell'ambito delle quali è ragionevolmente ipotizzabile che possa essere commesso un reato contro la Pubblica Amministrazione:

- Partecipazione a gare e presentazione di offerte per l'aggiudicazione di contratti con la P.A.
- Gestione dei rapporti contrattuali con la P.A. e/o con pubblici ufficiali e/o con soggetti incaricati di un pubblico servizio (es. anticipazione di premi, denuncia e liquidazione di sinistri, riconoscimento di sconti e abbuoni, passaggio a perdita di premi);
- Consulenza alla P.A. nella redazione di bandi di gara per servizi di brokeraggio assicurativo;
- Partecipazione ad ATI;
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della P.A. ed il loro concreto impiego;
- Gestione delle attività di marketing (es. promozioni, sponsorizzazioni etc.)
- Erogazione di contributi o liberalità
- Gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse per la Società (penale, civile, amministrativo, tributario, giuslavoristico, arbitrale etc.)
- Gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- Gestione delle ispezioni;

- Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali (ottenimento e rinnovo di autorizzazioni, permessi e certificati, perfezionamento di accordi e convenzioni) per lo svolgimento dell'attività strumentali a quelle tipiche della Società
- Gestione dei servizi informatici
- Gestione degli acquisti,
- Conferimento e gestione delle consulenze
- Riconoscimento di provvigioni a produttori e segnalatori
- Gestione e controllo delle note spese

2.4 Protocolli di prevenzione

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività elencate nel precedente paragrafo devono rispettare, oltre ai protocolli generali definiti al paragrafo 1.2 della Parte Speciale, i principi e le norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice di Comportamento Aziendale di Wholesale Insurance Broker S.r.l.

E' quindi assolutamente vietato:

- Mettere in atto comportamenti tali da esporre l'azienda ad una delle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- Mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- Promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, etc.) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura, anche se ciò costituisse un vantaggio per la Società.

In particolare:

- non possono essere prese in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della PA ai fini dell'assunzione presso la società di personale o, comunque, dell'interessamento da parte della società all'assunzione o collocazione di questo presso terzi.

- non possono inoltre essere prese in esame segnalazioni provenienti da esponenti della PA relative all'indicazione di consulenti o partner commerciali affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi consulenti o partner.

- non possono, infine, essere prese in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della PA, in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;

- Promettere, offrire o acconsentire alla distribuzione di omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura che siano non-dovuti ovvero che vadano al di là di quanto previsto dal Codice di Comportamento Aziendale e dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- Effettuare prestazioni in favore di partner e collaboratori esterni non previsti dal contratto intercorrente fra le parti o che, comunque, non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto istituito tra la Società e tali soggetti;
- Scegliere collaboratori esterni o partner per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
- Esibire dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni volutamente artefatti o incompleti, o comunque indurre in errore organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- Destinare le erogazioni, i contributi o i finanziamenti ottenuti da organismi pubblici nazionali o comunitari ad attività diverse rispetto a quelle originariamente pattuite;
- Accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;
- Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:
- Rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento Aziendale di Wholesale Insurance Broker S.r.l.;
- Adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede garantendo il rispetto degli stessi nell'ambito di qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- Effettuare dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici ed accurati;
- Garantire congruità ed adeguatezza in qualsiasi attività di collaborazione con la PA, adducendo documentazione comprovante tale adeguatezza per ciascuna delle iniziative intraprese;
- Definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con partner e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche sottostanti;
- La liquidazione dei compensi a partner e collaboratori deve avvenire in modo trasparente, deve essere documentata e sempre ricostruibile ex post;
- Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

2.5 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Oltre quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello, la Società definisce una procedura specifica in cui sono indicate le informazioni, gli indicatori di sintesi (KPI), le tempistiche e le modalità con cui i responsabili delle attività sensibili, indicate nel paragrafo 2.3, informano l'OdV sulla gestione delle stesse attività.

2.6 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al Capitolo 8 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

3. Sezione B: Reati societari

3.1 I reati di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01

Di seguito si illustrano i cosiddetti "reati societari" previsti dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter, in modo da acquisire nozioni utili alla comprensione del Modello e della presente Sezione B.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Il reato si configura quando, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge di cui siano destinatari i soci o il pubblico, l'azienda dispone deliberatamente di esibire dati non veritieri o omettere documenti e informazioni di carattere obbligatorio in riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, in modo tale da indurre i destinatari ad errate valutazioni.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato previste dagli artt. 2621 e 2622 cc è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori.

In particolare, il reato previsto dall'art. 2622 del c.c. si manifesta solo se l'azione di falsa comunicazione sociale ha portato come conseguenza un danno patrimoniale nei confronti di soci e creditori mentre il reato previsto dall'art. 2621 c.c. si manifesta anche in assenza di tale danno ossia come conseguenza della semplice condotta errata.

I reati previsti dai citati articoli però ricorrono solo se le informazioni false o omesse alterano in modo rilevante il resoconto della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. Inoltre, il fatto non è comunque punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Tale reato si manifesta però anche quando le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dall'Azienda per conto di terzi.

E' importante inoltre che, nella manifestazione di tale reato, vi sia intenzionalità di frode nei confronti dei soci o del pubblico e che il fine ultimo di tale azione sia comunque il conseguimento di un ingiusto profitto.

Il reato è proprio e i soggetti attivi possono essere: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società.

Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Il reato di falso in prospetto è stato introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha abrogato l'art. 2623 c.c., e si configura nei confronti di colui che, nei prospetti forniti ai fini della sollecitazione all'investimento, dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati oppure nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, presenta false informazioni od omette dati o notizie, in modo tale da indurre i destinatari del prospetto ad errate valutazioni.

Il reato si manifesta se tale condotta risulta intenzionale ed è finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto.

Chiunque ponga in essere tale condotta può essere soggetto attivo del reato.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato si configura quando i responsabili della revisione dei bilanci dispongono attestazioni o omettono informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale dell'Azienda sottoposta a revisione, in modo tale da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Il reato si manifesta se tale condotta risulta intenzionale ed è finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto.

Nel caso in cui tale condotta abbia cagionato un danno patrimoniale nei confronti di soci e creditori l'azione illecita configura un delitto, in caso contrario solo una contravvenzione.

Il reato è proprio e soggetti attivi possono essere i responsabili della Società di Revisione.

A titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) possono comunque essere coinvolti tutti i dipendenti o dirigenti aziendali che hanno contatti professionali con la società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura quando si ostacola o si impedisce a soci, organi sociali o società di revisione lo svolgimento delle spettanti attività di controllo e revisione.

Ad esempio tale reato può essere commesso mediante la mancata consegna di documenti necessari alla corretta valutazione patrimoniale ed economica dell'azienda.

Il reato si configura anche nel caso in cui tale condotta non abbia provocato danno ai soci.

Il reato è proprio e soggetti attivi possono essere gli amministratori della società.

Esempio: Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del collegio sindacale o della Società di Revisione Contabile.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura quando si verifica una restituzione, anche simulata, ai soci dei conferimenti, ad esclusione dei casi di legittima riduzione del capitale sociale oppure quando si verifica la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti.

Il reato è proprio e i soggetti attivi sono gli amministratori della società.

A titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) possono comunque essere coinvolti i soci beneficiari della restituzione o della liberazione nel caso in cui abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura quando si procede alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, oppure alla ripartizione di riserve che per legge non possono essere distribuite.

Il reato si estingue nel caso di restituzione degli utili o ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Il reato è proprio e i soggetti attivi del reato sono gli amministratori della società.

A titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) possono comunque essere coinvolti i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve nel caso in cui abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura quando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dall'Azienda o dalla controllante, in modo da provocare un danno all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue nel caso di ricostituzione del capitale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Il reato è proprio e i soggetti attivi del reato sono gli amministratori della società.

A titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) possono comunque essere coinvolti gli amministratori della controllante, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano effettuate dagli amministratori della controllata su istigazioni dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura quando sono realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e che arrecano danno ai creditori.

Il reato si estingue nel caso di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Il reato è proprio e i soggetti attivi sono gli amministratori della società.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.)

Il reato si configura quando l'amministratore di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione dell'Azienda.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Il reato è proprio e i soggetti attivi sono gli amministratori della società e i componenti del consiglio di gestione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando si procede alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale mediante:

- Attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- Sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

- Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, oppure del patrimonio dell'Azienda nel caso di trasformazione.

Il reato è proprio e soggetti attivi del reato sono gli amministratori della società ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il reato si estingue se avviene il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Il reato è proprio e i soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura quando con atti simulati o fraudolenti si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Chiunque può essere soggetto attivo del reato, anche soggetti esterni all'Azienda.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura quando attraverso la diffusione di notizie false oppure operazioni simulate o ad altri artifici, è provocata una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato oppure si incide in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Chiunque può essere soggetto attivo del reato, anche soggetti esterni all'Azienda.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante una delle seguenti condotte:

- La comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- L'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati
- Ostacolando consapevolmente l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità
- Omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Il reato è proprio e soggetti attivi del reato sono amministratori e direttori generali della società.

3.2 Individuazione delle "Attività sensibili"

A seguito del processo di risk self assessment svolto dal management, la Società è pervenuta all'individuazione di alcune attività sensibili, nel seguito elencate, nell'ambito delle quali è ragionevolmente ipotizzabile che possa essere commesso un reato societario:

- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili;
- Predisposizione e comunicazione alla Capogruppo dei reporting finanziari;
- Valutazioni di poste di bilancio;
- Aggiornamento del piano dei conti;
- Gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
- Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione;
- Rapporti con la Società di revisione e il Collegio Sindacale;
- Rapporti con enti pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza.

3.3 Protocolli di prevenzione

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività elencate nel precedente paragrafo devono rispettare, oltre ai protocolli generali definiti al paragrafo 1.2 della Parte Speciale, i

principi e le norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice di Comportamento Aziendale di Wholesale Insurance Broker S.r.l.:

- Astenersi da condotte tali da configurare le fattispecie di reato illustrate nella presente Sezione B;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta che consenta loro di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- Astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- Gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità.
- Tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- Improntare le attività ed i rapporti alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:
- Rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento Aziendale di Wholesale Insurance Broker S.r.l. e nei codici deontologici associativi;
- Adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede garantendo il rispetto degli stessi nell'ambito di qualsiasi attività aziendale;
- Rispettare i principi di compilazione dei documenti contabili di cui all'art. 2423 c.c.;
- Rispettare il principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr. artt. 2424, 2425 e 2427 c.c.);
- Trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- Mettere a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

3.4 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Oltre quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello, la Società ha definito una procedura specifica in cui sono indicate le informazioni, gli indicatori di sintesi (KPI), le tempistiche e le modalità con cui i responsabili delle attività sensibili informano l'OdV sulla gestione delle stesse attività.

3.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al Capitolo 8 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

4. Sezione C: Delitti contro la persona: omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

4.1 I reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01

L'art.25-septies del D.Lgs.231/01, introdotto dall'art.9, Legge 3 agosto 2007, n.123, ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt.589 e 590, comma3, c.p. (omicidio colposo e lesioni personali colpose) commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia o quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta. La lesione è dunque considerata:

- Grave, se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso (come l'udito) o di un organo (ad es. l'apparato dentale);
- Gravissima, se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo.

Nell'ipotesi qui considerata, l'omicidio e la lesione sono di natura colposa, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Le "norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" sono le disposizioni contenute nel Decreto

Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e le norme ad esso collegate (c.d. Testo Unico Sicurezza), il quale riordina e coordina in un unico testo normativo le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Per "datore di lavoro" si intende "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva" (art.2, comma 1, lett.b del D.Lgs.626/94)

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In questo vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal decreto 231/01, tutte punite a titolo di dolo, ovvero il soggetto compie dette azioni con la coscienza e volontà di compierle e non quindi per mera colpa.

Con riferimento all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia, che può avere origine dalla legge, da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica

e della personalità morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l’incolumità dei dipendenti. Il prescelto a ricoprire l’incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Ai sensi di legge si intende comunque per datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva”. In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell’agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell’implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- Il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l’obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- È necessario garantire l’adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- Ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all’ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando quest’ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. L’obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del dipendente che presentino il carattere dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, hanno attività sensibili in materia. Ad esempio:

- Il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- Il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- Il datore di lavoro quale principale attore nell’ambito della prevenzione e protezione.

4.2 Individuazione delle “Attività sensibili”

La definizione delle attività sensibili, ai sensi del Decreto, è stata effettuata considerando le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell’ambito delle quali può essere commesso, da parte della

Società, il reato di violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In considerazione di tale dicotomia, di seguito sono elencate:

- Le attività a rischio infortunio e malattia professionale mutate dal Documento di Valutazione dei Rischi edizione 2005 redatto dalla Società ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) TUS, e intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli eventi dannosi;
- Le attività a rischio reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società. Tali attività inoltre costituiscono l’elemento centrale per un’efficace adozione e attuazione del sistema per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Attività a rischio di infortunio e malattia professionale:

- Attività amministrative d’ufficio comportanti l’utilizzo di videoterminali
- Attività commerciale e tecnica svolta all’esterno dei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa

- Attività di manutenzione delle infrastrutture (es. manutenzione di impianti elettrici, di riscaldamento, areazione e condizionamento)

Attività a rischio reato

Nell'ambito della Responsabilità della Direzione:

- Valutazione preliminare di tutti i rischi, compresi i rischi interferenziali; individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori: trattasi dello strumento principe per definire le situazioni che possono determinare l'accadimento di infortuni e di incidenti.
- Definizione delle responsabilità: contempla le scelte direzionali necessarie per definire i rapporti di autorità.

Nell'ambito della Gestione delle risorse:

- Verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici.
- Attività di sorveglianza sanitaria
- Formazione del personale generale e specifica: attività di trasmissione delle informazioni e di addestramento del personale.
- Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni: procedure di appalto e di coordinamento atte a contenere l'entità di rischi derivanti da attività interferenti.
- Acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti: consente la valutazione preliminare del loro "impatto" negli ambienti di lavoro.
- Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti.
- Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso: consente la valutazione delle caratteristiche degli ambienti di lavoro in ragione di specifiche igienistiche e di sicurezza; definisce la segnaletica e gli ulteriori eventuali presidi necessari.
- Gestione delle emergenze: consente di definire le procedure atte a far fronte a condizioni di pericolo grave ed immediato; prevede la disponibilità di attrezzature, strumenti, apparecchi ed impianti atti a scongiurare o contenere gli effetti dannosi derivanti da una situazione di pericolo grave ed immediato.

Nell'ambito Realizzazione del Servizio:

- Procedure e/o istruzioni di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative.
- Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi.
- Coinvolgimento del personale nel mantenimento delle misure di prevenzione implementate e nelle segnalazioni di eventuali anomalie.

L'elenco delle attività sensibili viene aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal presente Modello.

4.3 Il sistema di gestione delle attività di sicurezza e prevenzione e dei relativi controlli: principi generali

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie (ivi incluso il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494). Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

- Conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;

- Rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza propria, dei colleghi, dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- Segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- Adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- Sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- Contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4.4 Il sistema di gestione delle attività di sicurezza e prevenzione e dei relativi controlli: protocolli di prevenzione

Fermo restando che il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e/o malattie professionali, si rinvia in toto alle valutazioni specifiche inserite nel DVR.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra identificate, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la colpa della Società in relazione a infortuni sul lavoro, valgono i principi ed i protocolli di seguito indicati:

La valutazione dei rischi

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente (ove previsto) e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale.

A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente e costituenti integrazione di detta documentazione.

La valutazione dei rischi, come individuata, deve essere costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, rivisitata ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro. I criteri, le modalità e le tempistiche della valutazione dei rischi sono definite nella specifica procedura.

Nomine e definizione delle responsabilità

Per tutte le figure, nominate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti devono essere in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico, anche in esito alla sottoposizione del soggetto prima della nomina a specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo.

L'attribuzione di specifiche responsabilità deve avvenire attraverso forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

Verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. paragrafo successivo: Formazione del personale generale e specifica), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Attività di sorveglianza sanitaria

L'attività di sorveglianza sanitaria deve essere svolta dal medico competente che possiede i titoli o i requisiti previsti dalla legge, e che abbia adempiuto a tutti gli obblighi formativi richiesti dalla normativa, secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Al medico competente devono essere assicurate le condizioni necessarie (in termini ad es. di risorse economiche e logistiche) per lo svolgimento dei tutti i suoi compiti, garantendone l'autonomia. La sorveglianza è effettuata svolgendo le visite periodiche previste dalla legge, sulla risultanza delle quali il medico esprime giudizi relativi all'idoneità del lavoratore a continuare a ricoprire la mansione specifica cui quest'ultimo è stato assegnato. La funzione Risorse umane deve prendere atto del giudizio maturato dal medico e assegnare o trasferire il lavoratore alle mansioni ritenute idonee allo stato di salute di quest'ultimo.

Formazione del personale generale e specifica

Tutto il personale deve ricevere opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, deve essere formato e, nei casi previsti dalla normativa, deve essere addestrato. Le attività formative saranno erogate attraverso modalità variabili definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento devono essere documentate; la documentazione inerente la formazione del personale è archiviata e conservata dalle funzioni competenti ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e norme collegate. Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA, e dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva. L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte. In caso di presenza di personale esterno presso siti della Società (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili) deve essere rispettato quanto altro previsto dalla normativa vigente.

Attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di sicurezza delle stesse.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato.

Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite dai fabbricanti. Eventuali interventi specialistici saranno condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza previste dalla normativa vigente devono essere registrate.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- In caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- In caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria ecc.).

Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso

I luoghi di lavoro devono essere progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; devono essere sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; devono essere assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

Gestione delle emergenze

Si deve provvedere all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale deve essere messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale devono essere individuati gli addetti alle emergenze e primo soccorso; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Devono essere disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

Procedure e/o istruzioni di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative

In ragione della complessità della lavorazione, possono essere previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, devono essere accessibili al lavoratore.

Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi.

Conseguentemente alla valutazione dei rischi e all'identificazione delle modalità per la loro mitigazione, sono individuate le misure di protezione di tipo collettivo rispetto ad esempio a luoghi di lavoro, attrezzature e macchinari, e i necessari presidi atti a tutelare il singolo lavoratore.

Coinvolgimento del personale

Il personale aziendale, direttamente o, secondo quanto stabilito dalla normativa, attraverso il rappresentante dei lavoratori, deve essere coinvolto in tutte le attività previste dagli obblighi di consultazione, partecipazione, proposizione, verifica, valutazione delle informazioni e promozione delle iniziative sulla salute e sicurezza dei lavoratori, coerentemente con quanto disposto in tema di attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 50 del TUS.

Attività di Audit

Ai fini delle attività di controllo dell'attuazione di quanto indicato ai punti precedenti devono essere condotte costanti attività di monitoring di quanto prescritto, da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, nonché specifiche attività di audit da parte di altre funzioni/soggetti indipendenti, effettuate eventualmente anche con la collaborazione di consulenti esterni.

Dalle attività di audit potranno derivare azioni correttive o di prevenzione.

Ulteriori principi

Oltre ai principi ed ai protocolli in precedenza evidenziati, la Società si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- Ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- L'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria è effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- Gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- Tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

4.5 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Oltre quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello, la Società definisce una procedura specifica in cui sono indicate le informazioni, gli indicatori di sintesi (KPI), le tempistiche e le modalità con cui i responsabili delle attività sensibili, indicate nel paragrafo 4.3 della presente Parte Speciale, informano l'OdV sulla gestione delle stesse attività.

4.6 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al Capitolo 8 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

5. Sezione D: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

5.1 I reati di cui all'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01

Il presente paragrafo illustra i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 octies in modo da acquisire nozioni utili alla comprensione del Modello e della presente Sezione D.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione di tali reati.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Questo delitto sanziona la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

L'agente risponde del reato in oggetto anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (es. querela) riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie in oggetto punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È previsto un aumento di pena laddove il reato di riciclaggio sia compiuto nell'esercizio di un'attività professionale. L'agente risponde del reato in oggetto anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (es. querela) riferita a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Questo delitto punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel delitto presupposto ovvero nei reati di ricettazione o riciclaggio impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

È previsto un aumento di pena laddove il reato di riciclaggio sia compiuto nell'esercizio di un'attività professionale.

L'agente risponde del reato in oggetto anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (es. querela) riferita a tale delitto.

5.2 Individuazione delle attività sensibili

A seguito del processo di risk self assessment svolto dal management, la Società è pervenuta all'individuazione di alcune attività sensibili, nel seguito elencate, nell'ambito delle quali è ragionevolmente ipotizzabile che possa essere commesso uno dei reati descritti nel paragrafo 5.1 della presente Parte Speciale:

- Gestione degli acquisti;
- Gestione delle vendite;
- Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti);

5.3 Principi generali di comportamento per la prevenzione

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività elencate nel precedente paragrafo devono rispettare, oltre ai protocolli generali definiti al paragrafo 1.2 della Parte Speciale, i

principi e le norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice di Comportamento Aziendale di Wholesale Insurance Broker S.r.l.:

- Astenersi da condotte tali da configurare le fattispecie di reato illustrate nella presente Sezione D;
- Garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice di Comportamento Aziendale di Wholesale Insurance Broker S.r.l., con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate all'acquisto, alla vendita e alla gestione degli incassi e dei pagamenti.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- Rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento Aziendale di Wholesale Insurance Broker S.r.l.
- Adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

La prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è peraltro regolamentata da apposita Procedura Antiriciclaggio, che ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi comportamentali cui attenersi nelle attività di gestione dei dati sensibili alla normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche, così come interpretate dalle

Circolari AIBA n. 1160 17/01/2008, n. 1175 del 28/03/2008 e 1194 del 18/09/2008.

5.4 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Oltre quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello, la Società ha definito una procedura specifica in cui sono indicate le informazioni, gli indicatori di sintesi (KPI), le tempistiche e le modalità con cui i responsabili delle attività sensibili, indicate nel paragrafo 5.2 della presente Parte Speciale, informano l'OdV sulla gestione delle stesse attività.

5.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al Capitolo 8 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

6. Sezione E: Altri reati

6.1 Gli altri reati di cui al DLgs. 231/2001

Le ipotesi di rischio relative agli altri reati di cui al DLgs. 231/2001 sono risultate allo stato meramente residuali quanto teoriche. Esse, sebbene non esaminate in dettaglio per i motivi di cui sopra, vengono comunque prese in considerazione per completezza ed in virtù dell'approccio prudenziale adottato dalla Società.

In particolare, tra detti reati si annoverano:

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- Queste ipotesi rilevano con riferimento ai delitti contro la fede pubblica, e le ipotesi di reato sono inerenti alla falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, nonché alla relativa spendita ed introduzione nello Stato.
- A tali ipotesi si sono aggiunti la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, nonché l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 del Decreto)

- Queste ipotesi rilevano con riferimento ai delitti contro l'economia pubblica, e le ipotesi di reato più rilevanti sono principalmente inerenti alla frode nell'esercizio del commercio, anche con riferimento ai profili di proprietà industriale ed a quelli di natura alimentare.

Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater del Decreto)

- Queste ipotesi rilevano con riferimento alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine (art. 25-quater del Decreto)

- Queste ipotesi rilevano con riferimento ad atti finalizzati al terrorismo o comunque di natura eversiva dell'ordine democratico; in tal senso, rilevano anche le ipotesi di finanziamento o comunque concorso in tali attività.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Queste ipotesi rilevano con riferimento a reati concernenti la riduzione in schiavitù, la tratta e commercio di schiavi, ovvero l'alienazione e acquisto di schiavi;
- Tali ipotesi rilevano inoltre con riferimento a reati concernenti la prostituzione minorile, ivi comprese iniziative turistiche volte allo sfruttamento della stessa, nonché la pornografia minorile.

Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- Queste ipotesi in linea di massima rilevano con riferimento a reati concernenti l'abuso di informazioni privilegiate inerenti società quotate, ovvero la manipolazione di mercati regolamentati.

Reati informatici (art. 24-bis del Decreto)

- Queste ipotesi rilevano con riferimento a reati concernenti attività illecite sistemi informatici o telematici, quali l'accesso abusivo, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, il danneggiamento, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche.
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)
- Queste ipotesi rilevano con riferimento a reati concernenti attività criminali svolte in forma associata od organizzata, quali associazione per delinquere, ovvero di tipo mafioso, o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Tali ipotesi rilevano inoltre con riferimento a reati quali il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero in materia di armi.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. (Art. 25-novies del Decreto)

- Queste ipotesi rilevano con riferimento a reati concernenti illecite attività riferibili ad opere dell'ingegno.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies d.lgs. 231/01)

- Queste ipotesi rilevano con riferimento alle attività di gestione dei contenziosi o gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Reati Ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

- Queste ipotesi rilevano con riferimento ad eventuali situazioni in cui le attività di AON causano distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137); - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto,

vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2).

- Queste ipotesi rilevano con riferimento a reati concernenti le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; l'inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; l'omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis).
- Tali ipotesi rilevano infine con riferimento a reati quali attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257); inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8); inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258); traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260).

6.2 Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività elencate nel precedente paragrafo devono rispettare, oltre ai protocolli generali definiti al paragrafo 1.2 della Parte Speciale, i principi e le norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice di Comportamento Aziendale di Wholesale Insurance Broker S.r.l.:

- Astenersi da condotte tali da configurare le fattispecie di reato illustrate nella presente Sezione E;
- Garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice di Comportamento Aziendale di Wholesale Insurance Broker S.r.l., con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate all'acquisto, alla vendita e alla gestione degli incassi e dei pagamenti.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- Rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento Aziendale di Wholesale Insurance Broker S.r.l.
- Adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

6.3 Attività dell'organismo di vigilanza

Pur non risultando opportuna l'individuazione di indicatori di sintesi con riferimento alle ipotesi in considerazione nella presente sezione E, i responsabili di funzione informano l'OdV in merito a possibili situazioni che possano anche solo eventualmente configurare ipotesi rilevanti in merito ai reati di cui sopra.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dello svolgimento della propria attività, valuta la necessità di acquisizione di informazioni e/o dello svolgimento di audit con riferimento alle ipotesi di cui alla presente Sezione E.

6.4 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al Capitolo 8 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.